



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 31 del 07/08/2023

OGGETTO: Modifica Regolamento Gruppo Comunale di Protezione Civile - Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03/03/2023

Ufficio Proponente: Settore Polizia Locale e Protezione Civile -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", all'art. 35 stabilisce che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- che il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile è disciplinato dal Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2019;
- che la gestione dei Gruppi Comunali di Protezione Civile rientra nella disciplina del cd. "terzo settore" di cui al D.Lgs. n. 117/2017;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con Direttiva, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 03/03/2023, ha approvato uno schema tipo contenente gli elementi fondamentali dell'atto costitutivo per l'istituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, in attuazione del richiamato art. 35 co. 1 D.Lgs. n. 1/2018 ed in relazione alla riforma del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017;

DATO ATTO della necessità di adeguare il vigente Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile alle mutate esigenze richiamate dalla citata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 03/03/2023;

VISTA la proposta di articolato del Regolamento Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, redatto sulla base dello schema tipo predisposto con la più volte citata Direttiva della P.D.C.M. e che si compone di n. 16 articoli, allegata alla presente deliberazione, sub. a) costituendone parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri tecnici previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

RITENUTA la propria competenza,

DELIBERA

1. di **APPROVARE** il Regolamento Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, come da proposta di articolato costituita da n. 16 (sedici) articoli, allegata sub "A" al presente atto deliberativo di cui costituisce parte integrante, inscindibile e sostanziale;
2. di **DARE ATTO** che il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2019;
3. di **ABROGARE** ogni altro atto deliberativo incompatibile o in contrasto con le disposizioni di cui all'allegato Regolamento;
3. di **DEMANDARE** a Dipartimenti ed ai Settori della struttura comunale l'adozione degli atti gestionali conseguenziali, di rispettiva competenza;
4. di **DICHIARARE**, a seguito di separata votazione avente medesimo esito di cui sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

Settore Polizia Locale e Protezione Civile -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Relativo alla proposta N. 31 del 07/08/2023

OGGETTO: Modifica Regolamento Gruppo Comunale di Protezione Civile - Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03/03/2023

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere Favorevole

Eventuali note:

Terracina, data della firma digitale

Il Responsabile del Settore

Dott. Michele Orlando (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Relativo alla proposta N. 31 del 07/08/2023

OGGETTO: Modifica Regolamento Gruppo Comunale di Protezione Civile - Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03/03/2023

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere Favorevole

Eventuali note:

Terracina, data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Vincenzo Perroni (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE TERRACINA
(ART. 35, COMMA 1, D.LGS. N. 1/2018)**

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con Delibera di Consiglio Comunale n. ... il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Terracina, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Terracina, in Piazza Municipio, con sede Operativa in Via Appia km. 101 in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un Ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018, in qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC quale garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento, anche al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione Comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC non ha scopo di lucro, è apolitico e persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio attraverso una diffusa vigilanza territoriale ed uno stretto rapporto di collaborazione con il Settore Protezione Civile del Comune di Terracina.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività e iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
- g) attività di promozione per incentivare l'adesione al GCVPC.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Terracina, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il Registro dei Volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusioni, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minori tra i 16 e 18 anni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento di attività di formazione teorica, in manifestazioni dimostrative oppure nell'ambito del supporto amministrativo del GCVPC, e comunque mai in attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, nonché i Consiglieri Comunali e gli Assessori, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione, di norma dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno e in occasione di campagne straordinarie di adesione.

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1; tesserino di appartenenza al GCVPC; vestiario e DPI idonei; copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Terracina, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Coordinatore Operativo;
- d) ViceCoordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega per ciascun volontario.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

elezione e revoca del Coordinatore operativo;

elezione e revoca del ViceCoordinatore operativo;

ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea

ordinaria;

la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 5 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4) Il Consiglio Direttivo in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei Piani di Protezione Civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni rinnovabile per un ulteriore mandato, ed è nominato dal Sindaco con apposito Decreto ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 1/2018. Scaduto il proprio mandato, il Coordinatore resta comunque in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino ad avvenuta nomina del nuovo Coordinatore.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di Amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Per altre e diverse ipotesi di incompatibilità non previste con il presente articolo si procederà con la puntuale verifica delle incompatibilità da segnalare al Sindaco a cura del Coordinatore. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Responsabili delle Sezioni Operative, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente. Provvede, altresì, entro il 30 settembre di ogni anno ad inviare al Sindaco ed al Responsabile del Settore Protezione Civile il programma delle attività da effettuarsi nel corso dell'anno successivo.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge, su proposta del Coordinatore operativo, un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di Terracina e ai rischi del territorio, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce a ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, e in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41 comma 2 del citato D.Lgs. n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione e opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC idonea sede operativa, ubicata presso la struttura di Via Appia km. 101.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune di Terracina, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Terracina.

3) Il Comune, con le modalità definite nelle redigende Linee guida, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni e assicurazioni sono a carico del Comune di Terracina, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
- a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc. ...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.

INDICE

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile	pag. 1
Art. 2 - Il Sindaco	pag. 1
Art. 3 - Obiettivi del Gruppo	pag. 1
Art. 4 - Attività del GCVPC	pag. 1
Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusioni, limiti di partecipazione	pag. 2
Art. 6 - Volontari effettivi	pag. 2
Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC	pag. 3
Art. 8 - Diritti dei volontari	pag. 3
Art. 9 - Doveri dei volontari	pag. 3
Art. 10 - Organi del GCVPC	pag. 4
Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC	pag. 4
Art. 12 - Consiglio Direttivo	pag. 4
Art. 13 - Coordinatore operativo	pag. 5
Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC	pag. 5
Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	pag. 6
Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie	pag. 6